



In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

☒ vigente al **10/09/2026** 

 Cerca

☐ originario

☐ multivigente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2026)

(GU n.292 del 11-11-1972 - Suppl. Ordinario n. 1)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

vigente al **10/09/2026**

Articoli

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI



- [1](#)
- [2](#)
- [2 bis](#)
- [3](#)

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **13-12-2025**

al: **31-12-2026**

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 4

Esercizio di imprese

Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli [articoli 2135](#) e [2195 del codice civile](#), anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività,

organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'[articolo 2195 del codice civile](#). (89)

Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'[art. 2507 del codice civile](#) e dalle società di fatto;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. PERIODO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 4](#)

[DICEMBRE 1997, N. 460](#). (41) (70) (92) (211) (213) (224) (230) (243) **((252))**

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci;

f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità; le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:

a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli simili, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate. (41) (40) (89) (92) (211) (213) (224) (230) (243) **((252))**

COMMA ABROGATO DAL [D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 17 DICEMBRE 2021, N. 215](#), COME MODIFICATO DALLA [L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234](#), A SUA VOLTA MODIFICATA DAL [D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18](#). (211) (230) (243)

COMMA ABROGATO DAL [D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 17 DICEMBRE 2021, N. 215](#), COME MODIFICATO DALLA [L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234](#), A SUA VOLTA MODIFICATA DAL [D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18](#). (211) (230) (243)

COMMA ABROGATO DAL [D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 17 DICEMBRE 2021, N. 215](#), COME MODIFICATO DALLA [L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234](#), A SUA VOLTA MODIFICATA DAL [D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18](#). (211) (230) (243)

Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), si applicano anche ai fini dell'imposta sul

valore aggiunto. (92)

(23)(25)

AGGIORNAMENTO (5)

Il [D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687](#) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

AGGIORNAMENTO (23)

Il [D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24](#) ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58, del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), nonché al [n. 6](#)) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilità:

1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attività indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella esenzione già prevista dall'[art. 10, n. 18](#)), [del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#)".

AGGIORNAMENTO (25)

Il [D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94](#) ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.
Il [D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24](#), come modificato dal [D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94](#), ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 2, n. 5), 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), nonché al [n. 6](#)) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilità: 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attività indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendone compresi nella esenzione già prevista per le prestazioni previdenziali e assistenziali dall'[art. 10, n. 18](#)), [del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633](#)".

AGGIORNAMENTO (31)

La [L. 22 dicembre 1980, n. 889](#) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981.

AGGIORNAMENTO (39)

Il [D.L. 1 ottobre 1982, n. 697](#), convertito con modificazioni dalla [L. 29 novembre 1982, n. 887](#), ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973.

AGGIORNAMENTO (41)

Il [D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954](#) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1973.

AGGIORNAMENTO (40)

Il [D.L. 30 dicembre 1982, n. 953](#), convertito con modificazioni dalla [L. 28 febbraio 1983, n. 53](#), ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973.

AGGIORNAMENTO (70)

La [L. 24 dicembre 1993, n. 537](#) ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (89)

Il [D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313](#) ha disposto (con l'art. 11, comma 8) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

AGGIORNAMENTO (92)

Il [D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460](#) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997".

AGGIORNAMENTO (211)

Il [D.L. 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 dicembre 2021, n. 215](#), ha disposto (con l'art. 5, comma 15-sexies) che le presenti modifiche rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.

AGGIORNAMENTO (213)

La [L. 30 dicembre 2021, n. 234](#), nel modificare l'[art. 5, comma 15-quater del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 dicembre 2021, n. 215](#), ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 683) che le modifiche dei commi 4 e 5 del presente articolo, disposte dall'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del suindicato D.L., si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

AGGIORNAMENTO (224)

Il [D.L. 10 maggio 2023, n. 51](#), convertito con modificazioni dalla [L. 3 luglio 2023, n. 87](#), nel modificare l'[art. 1, comma 683 della L. 30 dicembre 2021, n. 234](#), che a sua volta modifica l'[art. 5, comma 15-quater, lettera a\) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 dicembre 2021, n. 215](#), ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 2-bis, lettere a) e b)) che le modifiche dei commi 4 e 5 del presente articolo, disposte dall'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del suindicato [D.L. 21 ottobre 2021, n. 146](#), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

AGGIORNAMENTO (230)

Il [D.L. 30 dicembre 2023, n. 215](#), convertito con modificazioni dalla [L. 23 febbraio 2024, n. 18](#), nel modificare l'[art. 1, comma 683 della L. 30 dicembre 2021, n. 234](#), che a sua volta modifica l'[art. 5, comma 15-quater, lettera a\) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 dicembre 2021, n. 215](#), ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 12 sexies) che le modifiche dei commi 4 e 5 del presente articolo, disposte dall'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del suindicato [D.L. 21 ottobre 2021, n. 146](#), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025 e che l'abrogazione dei commi 6, 7 e 8 decorre dal 1° gennaio 2025.

AGGIORNAMENTO (243)

Il [D.L. 27 dicembre 2024, n. 202](#), nel modificare l'[art. 1, comma 683 della L. 30 dicembre 2021, n. 234](#), che a sua volta modifica l'[art. 5, comma 15-quater, lettera a\) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 dicembre 2021, n. 215](#), ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 10) che le modifiche dei commi 4 e 5 del presente articolo, disposte dall'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del suindicato [D.L. 21 ottobre 2021, n. 146](#), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 e che l'abrogazione dei commi 6, 7 e 8 decorre dal 1° gennaio 2026.

AGGIORNAMENTO (252)

Il [D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186](#), nel modificare l'[art. 1, comma 683 della L. 30 dicembre 2021, n. 234](#), che a sua volta modifica l'[art. 5, comma 15-quater, lettera a\) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 dicembre 2021, n.](#)

[215](#), ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che le modifiche dei commi 4 e 5 del presente articolo, disposte dall'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del suindicato [D.L. 21 ottobre 2021, n. 146](#), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2036 e che l'abrogazione dei commi 6, 7 e 8 decorre dal 1° gennaio 2036.

[< articolo precedente](#)

[articolo successivo >](#)

[nascondi >](#)

APPROFONDIMENTI

- [aggiornamenti all'atto](#)
- [atti aggiornati](#)
- [atti correlati](#)
- [note atto](#)
- [aggiornamenti alla struttura](#)

FUNZIONI

- [esporta](#)
- [esporta in Akoma ntoso](#)
- [collegamento permanente](#)
- [indice dell'atto](#)

Realizzazione e gestione
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

 [Contattaci](#)

Normattiva 

Collegamenti veloci 

Con il contributo di 

In collaborazione con 

- [Privacy e Cookie policy](#)
- [Note legali](#)
- [Mappa del sito](#)
- [FAQ](#)
- [Dichiarazione di accessibilità](#)
- [dati.normattiva.it](#)